

COMUNICATO UFFICIALE N. 588 DEL 29/042024

CORTE SPORTIVA D'APPELLO n. 01/2024

Nel procedimento promosso dalla società ASD GRUPPO 82 con ricorso del 23.4.2024 avverso il provvedimento di squalifica del giocatore LANCIONI Fabio per n. 2 giornate ai sensi degli artt. 33,3/2a RG e art. 33,1/1/b RG, la CORTE SPORTIVA D'APPELLO - MARCHE composta dai Sigg.ri

Orlandi Avv. Luigi	Presidente
Ricottilli Avv. Luca	Componente
Grisanti Avv. Gian Luca	Componente

All'udienza del 29.4.2024 è presente per la società ricorrente il Segretario Sig. Niccolo' Grillo su delega del Presidente Sig. Federico Maraviglia

Si dà atto che gli arbitri, regolarmente convocati, sono stati sentiti in video conferenza ed hanno confermato il referto.

La società, si è riportata al ricorso insistendo per l'accoglimento dello stesso e concludendo per l'annullamento delle sanzioni.

La Corte, ritenuta la non sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 83 l comma RDG, non ha ammesso la prova video richiesta dalla società ricorrente.

Preliminarmente al resto va osservato che al giocatore sono state comminate due giornate di squalifica risultanti dalla sommatoria delle giornate di squalifica (1+1) per due singoli episodi contestati.

Per quanto concerne il primo episodio, quello sanzionato ai sensi 33,3/2a all'esito dell'istruttoria risulta confermata la condotta del giocatore Lancioni e quindi questa Corte ritiene sul punto di dover confermare la decisione del Giudice di primo grado.

Per quanto concerne il secondo episodio, quello sanzionato ai sensi dell'art 33,1/1b, dall'istruttoria è emerso che il comportamento tenuto dal tesserato e le frasi pronunciate, riferite dal primo arbitro Tortolini, assumono rilevanza sotto il profilo della mancanza di rispetto nei confronti dell'operato dell'arbitro non rivestendo il carattere offensivo, presupposto della squalifica comminata.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, la condotta del tesserato deve essere riqualficata come comportamento irrispettoso, sanzionato ai sensi dell'art 33, 1/1a RG

PQM

La Corte conferma la squalifica di una giornata del tesserato ai sensi dell'art. 33,3/2a RG ed in parziale accoglimento del ricorso revoca la squalifica per l'ulteriore giornata e commina al tesserato la sanzione della deplorazione ai sensi dell'art 22,1/1a RG.

Dispone l'incameramento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia nella misura del 75 %

Ancona 29.4.2024

Presidente Avv. Luigi Orlandi

Giudice Avv. Gian Luca Grisanti

Giudice Avv. Luca Ricottilli

